

## **NOTIZIARIO N. 17 - 3 APRILE 2020**

### **AFFARI GENERALI**

- ◆ COVID 19, proroga delle misure di contrasto e contenimento del virus e ulteriori chiarimenti circa la sospensione delle attività in relazione ai codici Ateco. pag. 3
- ◆ COVID 19: ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale. pag. 12

### **SINDACALE E PREVIDENZIALE**

- ◆ Emergenza COVID-19: Cassa integrazione guadagni in deroga – risposte della Regione Emilia-Romagna alle domande più frequenti. pag. 18
- ◆ Emergenza COVID-19: datori di lavoro iscritti al “Fis” che occupano da 6 a 15 dipendenti e Cig in deroga dal 23 febbraio al 22 marzo 2020. Importanti precisazioni INPS sulle domande già presentate in Emilia-Romagna. pag. 25
- ◆ Emergenza COVID-19: indennità (per marzo 2020) in favore di: 1) alcune categorie di lavoratori dipendenti; 2) autonomi; 3) liberi professionisti; 4) co.co.co. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione. pag. 28
- ◆ Emergenza COVID-19: «premio», pari a 100 euro, da corrispondere ai dipendenti che, a marzo 2020, hanno prestato l'attività «nella propria sede di lavoro». Istituito il codice tributo per il suo recupero. pag. 43
- ◆ Emergenza COVID-19: protocollo regionale di sostegno al reddito dei lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali e per i quali è chiesto il pagamento diretto all'INPS. pag. 44
- ◆ Trattenute sindacali ai lavoratori percettori degli ammortizzatori sociali pagati direttamente dall'INPS: nota di Cgil, Cisl-Romagna e Uil della Provincia di Ravenna. pag. 63

**OGGETTO: COVID 19, PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS E ULTERIORI CHIARIMENTI CIRCA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN RELAZIONE AI CODICI ATECO**

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella serata di mercoledì 1 aprile il nuovo D.P.C.M. che proroga tutte le misure per il contrasto ed il contenimento del virus fino al 13 aprile p.v. (in allegato il testo completo del Provvedimento).

Si segnala inoltre che, sul sito istituzionale <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> è riportato un utile elenco di faqs costantemente aggiornate riguardanti, tra l'altro, ulteriori chiarimenti circa le attività che devono essere sospese o che viceversa sono legittimate a proseguire l'attività anche in questo periodo.

Si allega infine un comunicato emanato dalla Camera di Commercio di Ravenna che riassume gli ultimi aggiornamenti relativi alle procedure camerali in relazione all'emergenza sanitaria in corso, peraltro già anticipati nei notiziari precedenti.

ALLEGATO 1: D.P.C.M. 01 APRILE 2020

ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE C.C.I.A.A. RAVENNA 01 APRILE 2020



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

ART. 1

## Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, - 1 APR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed text of the Minister of Health.



Camera di Commercio  
Ravenna



Ravenna, 1 aprile 2020

Spett.li

Associazioni di categoria e  
Ordini professionali  
della provincia di Ravenna

**Oggetto: Aggiornamenti in relazione alle misure di contenimento per emergenza sanitaria in corso.**

In relazione all'emergenza in corso, si comunica che la Camera di Commercio di Ravenna resta vicino alle imprese, pur rispettando le norme di distanza sociale, avendo lanciato l'hashtag: #iolavoronline e cercando, pertanto, di fornire servizi e notizie, attraverso il proprio sito ([www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it)), l'accesso al numero verde R.I. (800010955), con orari amplificati, la email: [registro.imprese@ra.camcom.it](mailto:registro.imprese@ra.camcom.it) e gli altri indirizzi noti dei funzionari, oltre a tutti i servizi online, accessibili attraverso il portale: [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

In particolare per quanto riguarda il Registro delle Imprese, sulla base delle ultime disposizioni governative, emesse fino alla data odierna, si precisa quanto segue:

**codici Ateco**

i codici Ateco della attività non sospese, già contenute nell'all. 1 del DM 25/3/2020 (fatte salve le attività già autorizzate con precedente DPCM 11/3/2020) sono reperibili anche sul sito della Camera di commercio di Ravenna e verificabili direttamente e gratuitamente tramite il portale, sopra citato;

nel caso in cui la visura della Camera di Commercio riporti l'attività economica in modo completo, ma il **codice ATECO non sia aggiornato**

è sufficiente presentare una semplice richiesta di 'rettifica' del codice ATECO, inoltrata tramite email al seguente indirizzo: [registro.imprese@ra.camcom.it](mailto:registro.imprese@ra.camcom.it)

per consentire una gestione prioritaria di queste richieste è necessario inserire nell'oggetto della email: "richiesta URGENTE *Rettifica codice ATECO*"



Camera di Commercio  
Ravenna



Nel caso in cui la visura della Camera di Commercio non riporti **l'attività economica in modo completo**, perché una o più attività d'impresa non sono state comunicate. In tal caso è necessario presentare una pratica telematica di Comunicazione Unica per comunicare l'avvio dell'attività precedentemente omissa.

Si ricorda che le dichiarazioni rese ad una Pubblica Autorità, come nei casi sopracitati, sono soggette a controllo di veridicità, consapevoli che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti.

Si precisa, altresì, che, dopo una prima pubblicazione degli elenchi nominativi di imprese di attività non sospese, non risulta possibile proseguire nella pubblicazione, tenuto conto delle indicazioni pervenute in tal senso da Unioncamere Nazionale e Infocamere, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto della costante dinamicità di tali elenchi.

Si ricorda che le comunicazioni relative ad attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, come previsto dalla normativa vigente, sono di esclusiva competenza della locale Prefettura, a cui vanno indirizzate tali richieste/segnalazioni, il cui modello è reperibile anche sul sito della scrivente Camera di commercio.

#### **- sospensioni attività**

Si fa presente che, tenuto conto dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria, non sarà necessario comunicare le eventuali sospensioni delle attività imprenditoriali, disposte a seguito dei provvedimenti o per necessità.

#### **- presentazione bilanci**

Si comunica, inoltre, che stanti le disposizioni di sospensione e rinvio termini legislativi, le società di capitali e cooperative potranno convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (cfr. art. 106 D.L. 17/3/2020 n.18), pertanto è prorogata anche la presentazione degli stessi al Registro delle Imprese.

#### **- attestazioni per imprese export**

Si comunica che, ai sensi della Circolare ministeriale relativa alle attestazioni camerali – che verranno rilasciate anche in lingua inglese - su dichiarazione delle imprese che esportano, di sussistenza di causa di forza maggiore per l'emergenza Covid-19, questa Camera sta predisponendo, in accordo con Unioncamere e con le altre



Camera di Commercio  
Ravenna



Camere della Regione E-R, il modulo di richiesta, che sarà disponibile a breve attraverso la piattaforma Cert'O, esente da bollo e al costo di € 3 di diritto di segreteria.

#### **- sanzioni registro imprese**

Si informa inoltre in tema di sospensione dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 che Unioncamere ha precisato l'estensione dell'applicazione dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 a tutti i diversi procedimenti amministrativi di competenza delle Camere di Commercio.

Ha quindi precisato che la sospensione prevista dall'art.103 D.L. n.18/2020 visto il combinato disposto dell'art. 4 III comma D.L. N.19/2020 si ritiene applicabile all'attività sanzionatoria delle Camere di Commercio inerente sia all'accertamento di ritardo o di omissione nella presentazione domande RI/REA/AA sia all'emanazione di ordinanza ingiunzione o archiviazione relativa a violazione accertata da altri soggetti che presentano rapporto all'ufficio sanzioni della camera di commercio. Conseguentemente i verbali ricevuti dalle CCIAA relativi a violazioni compiute prima del 23/02/2020 i cui termini di pagamento scadono nel periodo **23/02/2020 - 15/04/2020** possono essere corrisposte dopo quest'ultima data.

Nel far presente che sarà cura di questa Camera di commercio fornire le informazioni necessarie, non appena ne verrà in possesso, per affiancare codeste spettabili Associazioni ed Ordini professionali, al fine di gestire al meglio, per quanto possibile, tale inimmaginabile emergenza, si ringrazia per la sempre pronta collaborazione e disponibilità personale e professionale e si confida che le disposizioni adottate dal Governo diano a breve i risultati sperati.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

*(documento firmato digitalmente)*

OGGETTO: **COVID 19**  
**ORDINANZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE**

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dai D.P.C.M. e considerando la necessità di emanare disposizioni finalizzate a meglio contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale del Porto di Ravenna, ha emanato un'ordinanza nella quale ordina ai Datori di Lavoro delle imprese operanti in ambito portuale, ad adoperarsi a provvedere a:

1. aggiornare il DVR;
2. promuovere lo smart working, ma se impossibilitati dotarli di idonei DPI, così come indicato al punto 6 del Protocollo del 14/03/2020;
3. effettuare vigilanza sul corretto utilizzo dei DPI o di rispettare la misura del distanziamento tra operatori;
4. effettuare vigilanza sul personale esterno che accede all'interno dell'azienda, attraverso procedure di ingresso, transito ed uscita degli stessi;
5. adottare le misure di igiene predisposte dal D.Lgs. 81/08 per il rischio derivante da esposizione da agenti biologici nonché le ulteriori misure di pulizia e sanificazione introdotte dal Protocollo del 14/03/2020;
6. trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale entro 5 giorni, la "lista di controllo" attestante la disponibilità dei DPI in dotazione ai lavoratori, la rispondenza di questi al DVR e l'indicazione delle attività svolte con riferimento al punto 2 e conservarne copia per le attività di controllo;
7. collaborare con il medico competente per l'attuazione dei suoi obblighi, secondo l'art. 25 del D.Lgs.81/08;
8. procedere alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14/03/2020 così come previsto dal punto 13 dello stesso;
9. provvedere ad aggiornare i DUVRI.

Allegato: Ordinanza n. 2/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale del Porto di Ravenna.



## ORDINANZA N. 2/2020

**Oggetto: Provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla pandemia da Covid-19.**

Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. a), 8, comma 3 lett. p) e 24, comma 2bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m. e i. che attribuiscono al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale il potere di ordinanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

**Visto** l’art. 2087 del Codice Civile il quale fa obbligo al datore di lavoro di *“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*;

**Viste** le disposizioni del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (*“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 48%”*);

**Viste** le disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*);

**Visto** l’art. 1, comma 1, n. 7), lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 con il quale si raccomanda alle attività produttive di assumere *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

**Visto** il contenuto del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali il 14 marzo 2020;

**Visto** l’art. 1 comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 per il quale *“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”*;

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e in particolare gli artt. 1 e 3, comma 3;



**Considerata** la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni, eccezionali e transitorie, finalizzate a meglio contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito delle attività produttive operanti in ambito portuale,

## ORDINA

1. Fermi restando gli obblighi previsti dai richiamati D.Lgs n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e le misure indicate nel Protocollo 14 marzo 2020, il datore di lavoro delle imprese operanti in ambito portuale provvede specificatamente a:
  - 1.1) aggiornare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tramite inserimento del rischio di contagio derivante da COVID-19 secondo le modalità dettate dagli artt. 28 ss. e 271 del D.Lgs. 81/2008;
  - 1.2) qualora non sia possibile la modalità di lavoro a distanza (c.d. *"smart working"*), mettere a disposizione dei lavoratori, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 81/2008, tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indispensabili a contenere il rischio di contagio da COVID-19 con particolare riferimento ai dispositivi indicati al punto 6. del Protocollo 14 marzo 2020 conformi alle disposizioni fornite dalle Autorità scientifiche e sanitarie;
  - 1.3) svolgere un'accurata attività di controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori nonché, ove le condizioni di lavoro lo permettano, sul rispetto di una distanza interpersonale superiore a mt. 1 (c.d. *"distanza droplet"*). E' fatto comunque divieto di impiegare personale privo degli adeguati DPI;
  - 1.4) monitorare, attraverso apposite procedure di ingresso, transito ed uscita, l'accesso dei soggetti esterni all'azienda (fornitori, trasportatori, altro personale, ecc.) e verificando il rispetto da parte degli stessi delle misure di sicurezza atte ad evitare occasioni di contagio;
  - 1.5) adottare sul luogo di lavoro, nella misura in cui applicabili, le misure igieniche previste dall'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 per il rischio derivante da esposizione da agenti biologici nonché le ulteriori misure di pulizia e sanificazione previste nel Protocollo 14 marzo 2020;
  - 1.6) al fine di facilitare le attività di controllo dei competenti Uffici, enti e amministrazioni, tenere a disposizione degli stessi e trasmettere alla scrivente Autorità di Sistema Portuale, entro 05 (cinque) giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la "lista di controllo" attestante la disponibilità dei DPI in dotazione ai lavoratori, la rispondenza di questi a quanto contenuto nel DVR, l'indicazione delle attività svolte con riferimento ai precedenti punti 1.2), 1.4) e 1.5) nonché le altre informazioni indicate utilizzando il modello allegato;
  - 1.7) collaborare con il medico competente per l'attuazione degli obblighi previsti all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008;
  - 1.8) procedere alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020 così come previsto dal punto 13 dello stesso.



2. In relazione all'obbligo di cooperazione e coordinamento indicati dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 ed i vettori marittimi provvedono ad aggiornare il DUVRI secondo le indicazioni fornite sub precedente punto 1.1;
3. qualora siano accertate violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste secondo le modalità indicate dalla specifica normativa anche di carattere penale;
4. la presente Ordinanza entra in vigore al momento della pubblicazione sull'Albo pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale e verrà pubblicizzata anche tramite il suo inserimento sul sito web;
5. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Ravenna, 02 aprile 2020

Il Presidente  
Daniele Rossi

(Firmato digitalmente)



**ALLEGATO ORDINANZA ---/2020**

DATI AZIENDA:

A. Elenco dei DPI posti a disposizione dei lavoratori (punto 1.2):

B. Descrizione delle procedure di monitoraggio adottate per gli accessi dei soggetti esterni (punto

1.4):

C. Descrizione delle misure igieniche, di pulizia e sanificazione adottate (punto 1.4):



D. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

E. Nominativo del Medico competente aziendale

F. Allegare eventuali verbali delle riunioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020.

Ravenna,

Firma

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – RISPOSTE DELLA REGIONE**  
**EMILIA-ROMAGNA ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI**

Circa l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15, 13 e 7 del 2020), qui sotto riportiamo le risposte della Regione Emilia-Romagna alle domande più frequenti alla stessa pervenute, aggiornate ai contenuti della circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020).

\*\*\*

## FAQ CIG IN DEROGA – COVID-19

### REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1	<p><b>Uno studio professionale può richiedere la CIG in Deroga se ha due dipendenti?</b></p> <p>La norma prevede tutti i datori di lavoro e quindi anche i datori non imprenditori, a condizione che non possano fruire in concreto degli ammortizzatori di cui al Dlgs n. 148/2015 o che ne hanno o ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.</p>
2	<p><b>Un'azienda del commercio che occupa più di 50 dipendenti e che accede solo alla CIGS e non all'intervento ordinario di cassa integrazione, può chiedere la CIG in Deroga?</b></p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 chiarisce che le aziende che appartengono a settori per cui è prevista la CIGS ma non possono accedere alla CIG ordinaria possono ricorrere alla CIG in Deroga.</p>
3	<p><b>Nel caso un'azienda artigiana risulti non regolare con i pagamenti con il FSBA e non sia in grado al momento di regolarizzare la posizione perché possa essere erogata la prestazione FSBA ai lavoratori, considerata la chiusura dell'attività dovuta a Covid19, è possibile ricorrere alla CIG in Deroga?</b></p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede "Il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva che l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo." La domanda va presentata direttamente al Fondo.</p>
4	<p><b>Prima di poter presentare domanda, occorre esaurire tutte le ferie/permessi o altri strumenti di flessibilità?</b></p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che, come già chiarito con messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accoglimento della domanda.</p>
5	<p><b>La CIG in Deroga riguarda anche i dirigenti?</b></p> <p>No, i dirigenti sono esclusi dal beneficio della CIG in Deroga.</p>
6	<p><b>Un lavoratore che non sta lavorando perché la propria azienda ha chiuso, può richiedere la cassa integrazione in deroga?</b></p> <p>Ogni tipo di domanda di cassa integrazione compresa la deroga, deve essere presentata dal datore di lavoro.</p>
7	<p><b>Un lavoratore autonomo/co.co.co/partita IVA/Agente di commercio/ecc. può richiedere la cassa integrazione in deroga?</b></p> <p>La CIG in Deroga è riservata ai lavoratori dipendenti. Il Governo ha emanato il DL 18 del 17/3/2020 che ha previsto misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi da richiedere direttamente all'INPS.</p>
8	<p><b>In presenza di un contratto a tempo determinato in scadenza il 31/03/2020 e si intende prorogarlo, si può richiedere la CIG in Deroga art. 22 DL 18/2020 (quando sarà attiva) per le ulteriori 9 settimane?</b></p> <p>Per la proroga di un contratto a tempo determinato durante la fruizione della CIG è consigliabile rivolgersi all'Ispettorato del lavoro competente.</p>

**I lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della CISOA possono accedere alla cassa integrazione in deroga?**

9

No, la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o "per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori" di cui all'art. 8 della legge 8/8/1972 n. 457. La sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto rientra a pieno titolo nell'ultima tipologia.

## TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**La domanda entro quando va presentata?**

1

Tutte le informazioni sui criteri, modalità, termini di presentazione e modulistica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina: [www.agenzialavoro.emr.it](http://www.agenzialavoro.emr.it)

**È necessario compilare una domanda CIG in Deroga per ciascun periodo ex art. 17 e ex. art. 22? Oppure è possibile presentare domanda per un periodo unico?**

2

Le domande sono distinte per decreto legge, in quanto si tratta di due linee di finanziamento diverse ed il monitoraggio sulle risorse va fatto su ogni singolo decreto. I due regimi sono uno successivo all'altro nel caso si ricorra a tutte e due le tipologie per avere una copertura maggiore (fino al 22 marzo e poi dal 23 marzo o data successiva per 9 settimane entro agosto) ma non è obbligatorio ricorrere a tutti e due gli strumenti. Attualmente, sono aperte le sole domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020. Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**Qual è il sistema informativo che deve essere usato per inviare le domande di CIG in Deroga?**

1

Per inviare le domande il datore di lavoro o il soggetto da esso abilitato, deve essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Se Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Una volta ottenute le credenziali, nella piattaforma del SARE troverà la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

**Se un'azienda ha l'accentramento per l'invio delle comunicazioni obbligatorie può fare domanda di CIG in Deroga con i sistemi in uso in altre Regioni?**

2

Per inviare le domande di CIG in Deroga per sedi operative in questa regione occorre essere "accreditati" al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Per quanti riguarda l'invio delle CO, si potrà invece continuare ad utilizzare il sistema attualmente in uso come previsto dall'accentramento.

### Qual è la documentazione da inviare ai fini della presentazione della domanda di CIG in deroga?

Ai fini della ricevibilità della domanda, è necessario allegare la seguente documentazione all'interno del sistema SARE:

3

- Il Verbale d'accordo sindacale (per maggiori informazioni a riguardo consultare la sezione "Accordo Sindacale" presente in questo documento);
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (disponibile nella pagina web: <https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/presentazione-delle-domande/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notorieta>) congiuntamente ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato
- La domanda, stampata esclusivamente dal SARE dopo la compilazione, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e da cui si evinca che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, da inviare attraverso il sistema SARE con le modalità precisate nella sezione FAQ sistema informativo SARE.

4

### Un'azienda che ha due posizioni INPS deve presentare una sola domanda?

No, se ha matricole diverse deve fare due domande di CIG in Deroga.

5

### In caso di subentro in un appalto successivamente al 23 febbraio e quindi con data di assunzione dei lavoratori occupati in quell'appalto successiva a tale data, che data devo indicare?

La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che per quei lavoratori che passino alle dipendenze dell'impresa subentrante all'appalto, si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente.

6

### Una ditta che ha sia lavoratori a tempo indeterminato che intermittenti, deve utilizzare per la domanda il modulo A, il modulo C o entrambi?

Qualora venga presentata una domanda per i propri dipendenti, compresi gli intermittenti, ovvero per i soli lavoratori intermittenti, deve essere allegato unicamente il modulo C.

7

### Nel prospetto per la CIG in Deroga, per i somministrati se non sono state effettuate chiamate nel periodo di CIG, cosa bisogna inserire? A zero non si riesce a salvare.

Le agenzie di somministrazione devono presentare domanda di CIG in Deroga per i propri lavoratori che hanno somministrato presso le aziende utilizzatrici (in quanto titolari del rapporto di lavoro di somministrazione) che devono sospendere o ridurre l'orario di lavoro. Le agenzie di somministrazione nella presentazione della domanda dovranno allegare anche l'accordo che l'azienda utilizzatrice ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei propri dipendenti.

L'azienda utilizzatrice non dovrà comunicare nulla per i lavoratori somministrati.

#### **Come è possibile assolvere l'obbligo del bollo?**

Si può assolvere all'obbligo di bollo applicando fisicamente la marca da bollo da 16 euro sulla stampa cartacea della domanda da sistema SARE, che, come previsto dal manuale pubblicato sul sistema SARE, andrà anche firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro, scannerizzata e allegata alla domanda di CIG in Deroga sempre sul sistema SARE. Il cartaceo con la marca da bollo andrà conservato per eventuali controlli.

8

In alternativa, si può assolvere l'obbligo del bollo da 16 euro con modalità virtuale consentita ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72. In questo caso, sulla stampa cartacea della domanda da sistema SARE, occorre mettere una crocetta nella dicitura che si trova sotto al quadratino del bollo in alto a destra, nel campo di aver assolto il bollo virtualmente.

Per il pagamento del bollo con modalità virtuale occorre accedere ai seguenti siti:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/modello-e-istruzioni-pagvirtualebollo>
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/sw-compilazione-bollo-virtuale>

#### **Qualora ci si accorga di aver presentato una domanda incompleta o errata è possibile rettificarla?**

Non è mai possibile modificare o rettificare domande già inviate.

9

Solo in caso di errore comprovato, il datore di lavoro può richiedere l'annullamento della domanda, inviando una PEC a [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it), indicando il codice domanda, la ragione sociale del datore di lavoro, la data di invio della domanda e la motivazione della richiesta di annullamento. Al ricevimento della PEC la domanda sarà annullata d'ufficio e tale annullamento sarà definitivo.

In ogni caso, le domande presentate con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite.

Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione

#### **Come è possibile assolvere l'obbligo del bollo?**

Si può assolvere all'obbligo di bollo applicando fisicamente la marca da bollo da 16 euro sulla stampa cartacea della domanda da sistema SARE, che, come previsto dal manuale pubblicato sul sistema SARE, andrà anche firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro, scannerizzata e allegata alla domanda di CIG in Deroga sempre sul sistema SARE. Il cartaceo con la marca da bollo andrà conservato per eventuali controlli.

10

In alternativa, si può assolvere l'obbligo del bollo da 16 euro con modalità virtuale consentita ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72. In questo caso, sulla stampa cartacea della domanda da sistema SARE, occorre mettere una crocetta nella dicitura che si trova sotto al quadratino del bollo in alto a destra, nel campo di aver assolto il bollo virtualmente.

Per il pagamento del bollo con modalità virtuale occorre accedere ai seguenti siti:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/modello-e-istruzioni-pagvirtualebollo>
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/sw-compilazione-bollo-virtuale>

### Qualora ci si accorga di aver presentato una domanda incompleta o errata è possibile rettificarla?

Non è mai possibile modificare o rettificare domande già inviate.

Solo in caso di errore comprovato, il datore di lavoro può richiedere l'annullamento della domanda, inviando una PEC a [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it), indicando il codice domanda, la ragione sociale del datore di lavoro, la data di invio della domanda e la motivazione della richiesta di annullamento. Al ricevimento della PEC la domanda sarà annullata d'ufficio.

In ogni caso, le domande presentate con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite.

Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione

11

### Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta non ammessa?

È possibile verificare tale informazione all'interno del SARE. Accedendo al dettaglio della domanda inviata nella sezione "Riepilogo Domanda CIG/Mobilità in Deroga", nel caso di domanda non ammessa, sarà presente il campo "Esito Istruttoria" valorizzato con la voce "Incompleta/rifiutata". Sarà inoltre presente un campo note, riportante le motivazioni che hanno portato alla non ammissibilità della domanda. In tal senso, si consiglia di monitorare costantemente all'interno del SARE le domande inviate.

12

### Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta autorizzata?

L'Agenzia pubblicherà nella sezione "Accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per emergenza coronavirus" tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti. L'Agenzia pubblicherà anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione ai trattamenti in deroga. Le domande incomplete della documentazione prevista non saranno ritenute ammissibili, di questo verrà inviata una comunicazione nella scrivania del SARE nel riepilogo della domanda inviata

13

### Quando è possibile inviare i consuntivi di effettivo utilizzo della CIG in Deroga?

I consuntivi mensili di effettivo utilizzo della CIG in deroga possono essere inviati, attraverso la funzionalità messa a disposizione all'interno del sistema SARE, nel momento in cui vengono inviati i modelli SR41 all'INPS indicando **complessivamente** le giornate e le ore effettive di fruizione della cig in deroga oggetto della domanda.

14

## ACCORDO SINDACALE

### Qual è la modalità corretta per la stipula dell'accordo sindacale?

È necessario inviare una proposta di accordo ai sindacati maggiormente rappresentativi. Alla domanda di CIG in Deroga dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto dai sindacati che rispondono alla richiesta.

1

In alternativa, l'accordo può essere sottoscritto con modalità telematica: si invia una mail in cui si concorda il testo, la mail di assenso dei sindacati che rispondono deve essere scannerizzata insieme alla proposta di accordo (dove viene evidenziata la ditta, il periodo da richiedere, la motivazione del ricorso alla CIG in Deroga) e si carica il file nel SARE da allegare alla domanda.

**I datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti possono non allegare l'accordo?**

2

L'accordo sindacale dovrà essere allegato da tutti i datori di lavoro, compresi quelli che occupano non più di 5 dipendenti, per la richiesta di CIG in Deroga prevista dall'art. 17 della DL 9 del 2 marzo 2020 (l'accordo può essere formalizzato anche con la modalità on line). Solo per le domande di CIG in Deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020 i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non dovranno allegare l'accordo sindacale.

**Avendo necessità di accedere ad entrambi i regimi DL9/2020 e DL 18/2020, il verbale di accordo sindacale può essere unico o devono necessariamente essere due, uno per ogni periodo?**

3

Confermiamo che l'accordo sindacale può essere unico. L'importante è che i periodi di CIG in Deroga richiesti siano ricompresi all'interno dell'accordo sindacale allegato e che lo stesso venga allegato nel SARE ad entrambe le domande riferite alle due tipologie.

**SISTEMA INFORMATIVO SARE**

**Se si è già in possesso delle credenziali per accedere al "SARE", ci si deve accreditare di nuovo?**

1

No, possono essere utilizzate le credenziali per accedere al "SARE" già in uso. Nella piattaforma sarà presente la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

**Il modulo di richiesta sul SARE prevede la compilazione dei campi "Giornate cig" e "Totale ore cig". Come devono essere compilati tali campi?**

2

Per le richieste ex art. 17 DL 9/2020, dato che il periodo è già trascorso, se si hanno i dati esatti andranno messi quelli, in alternativa possono essere inseriti quelli presunti. In ogni caso, il dato comunicato è un dato massimo. All'interno di tale massimale, l'INPS farà riferimento alle giornate e ore di effettiva sospensione comunicate dal datore di lavoro all'INPS stesso con il modulo SR41.

**In fase di compilazione della domanda sul SARE, alla voce "Pagamento diretto" si intende pagamento diretto INPS o del datore di lavoro? Bisogna spuntare Sì o No?**

3

Si può solo spuntare "Sì" in quanto la CIG in Deroga viene liquidata ai lavoratori direttamente dall'INPS. Per ulteriori informazioni procedurali, vi invitiamo a prendere visione del "Manuale ammortizzatori in delega" presente nell'apposita sezione del SARE.

**La domanda senza dichiarazione allegata è salvata dal sistema o se esco perdo tutto il caricamento?**

4

Se le sezioni precedenti sono state correttamente salvate, quanto caricato rimarrà presente a sistema. La domanda da ultimare potrà quindi poi essere ricercata nella sezione "Gestione domande CIG/Mobilità in Deroga" e finalizzata.

**Al termine della compilazione della domanda all'interno del SARE cosa è necessario fare?**

5

Una volta terminata la compilazione della domanda sarà necessario inviarla con il tasto "invia e stampa" e tramite l'apposita funzionalità presente in fondo alla sezione "Riepilogo domanda CIG". Tale stampa dovrà quindi essere firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e dovrà essere in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72.

Questa dovrà poi essere caricata in formato PDF sempre all'interno del SARE, nella sezione "Allega Stampa Pdf", ai fini della ricevibilità della domanda.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**DATORI DI LAVORO ISCRITTI AL “FIS” CHE OCCUPANO DA 6 A 15 DIPENDENTI E**  
**CIG IN DEROGA DAL 23 FEBBRAIO AL 22 MARZO 2020**  
**IMPORTANTI PRECISAZIONI INPS SULLE DOMANDE GIA’ PRESENTATE IN**  
**EMILIA-ROMAGNA**

Con l’accluso messaggio n. 1478 del 2 aprile scorso l’INPS, a integrazione di quanto indicato nella circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020), circa l’accesso, dal 23 febbraio al 22 marzo 2020, alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) da parte dei datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano da 6 a 15 dipendenti, ha precisato quanto segue.

Per il periodo di copertura previsto dal **d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (in vigore dal 2 marzo 2020)**, ovvero **dal 23 febbraio al 22 marzo 2020**, **i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti non potevano accedere all’“assegno ordinario” erogato dal Fondo e, di conseguenza, nelle regioni interessate dal citato decreto-legge – tra cui l’Emilia-Romagna –, hanno presentato domanda di accesso alla Cigd (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13 e n. 7 del 2020).**

Senonché, l’art. 19 del **d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore dal 17 marzo scorso)** ha esteso la possibilità di accedere all’assegno ordinario anche ai dipendenti di datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da 6 a 15 lavoratori (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), precludendo, in tal modo, di chiedere e ottenere la Cigd.

**Sulla base dell’assetto normativo sopra descritto, per il periodo 23/02/2020-22/03/2020, in Emilia-Romagna molti datori di lavoro occupanti “da 6 a 15 dipendenti” avevano già presentato domanda di Cigd alla Regione, e non quindi al FIS, come previsto (dal 17 marzo 2020) dal successivo d.l. n. 18/2020. Con il messaggio n. 1478 del 2 aprile scorso, pertanto, l’INPS ha confermato che tali domande sono da considerare accoglibili.**

\*\*\*

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***

**Roma, 02-04-2020**

### **Messaggio n. 1478**

**OGGETTO: Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti**

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le varie disposizioni a carattere emergenziale, all'articolo 13, comma 4, ha esteso la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, ha previsto che le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo

massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state emanate ulteriori norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, recepite dall'Istituto con la circolare n. 47 del 12 marzo 2020.

In particolare, l'articolo 19, che ha introdotto novità riguardo alle aziende che possono accedere alla prestazione di assegno ordinario, al comma 5 ha esteso la possibilità di fruire di tale prestazione, con causale "COVID-19 nazionale", anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Ne deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del medesimo decreto, non potendo accedere all'assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.

Posto l'assetto normativo sopra descritto, in alcune delle Regioni interessate dal decreto-legge 9/2020, molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette Regioni.

Pertanto, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020, su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020. Conseguentemente, le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in "SIP" con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale "33192" e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell'INPS di competenza l'elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.

Resta inteso che i datori di lavoro così individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**INDENNITÀ (PER MARZO 2020) IN FAVORE DI: 1) ALCUNE CATEGORIE DI**  
**LAVORATORI DIPENDENTI; 2) AUTONOMI; 3) LIBERI PROFESSIONISTI; 4)**  
**CO.CO.CO**  
**PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI**  
**DISOCCUPAZIONE**

Con l'acclusa circolare n. 49 del 30 marzo scorso, l'INPS ha diramato le istruzioni inerenti:

- le indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal d.l. n. 18/2020, in favore di alcune categorie di dipendenti (stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; del settore agricolo e dello spettacolo), autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 13 del 2020);
- la proroga (generalizzata) dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione, tra cui la NASpl.

\*\*\*



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Roma, 30/03/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 49**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020,*

*n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.*

## **INDICE**

- 1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*
- 2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO*
- 3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*
- 4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo*
- 5. Indennità lavoratori dello spettacolo*
- 6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020*
- 7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità*
- 8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020*
- 9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL*
- 10. Istruzioni contabili e fiscali.*

### **1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

In particolare, l'indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I predetti soggetti, ai fini dell'accesso all'indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai

sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**

L'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di

trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l'indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.

Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine - tenuto conto che l'Istituto, cui l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all'inquadramento aziendale attraverso l'assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'azienda - sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

<b>TURISMO</b>	
CSC 70501	<p><u>Alberghi (ATECO 55.10.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</li></ul> <p><u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</u></p> <p><u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</u></p> <p><u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</li></ul> <p><u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</u></p> <p><u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</li><li>• cottage senza servizi di pulizia.</li></ul>

CSC 50102	<u>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u> -
CSC 70501	<u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</li> </ul> <u>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</u> - <u>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• case dello studente;</li> <li>• pensionati per studenti e lavoratori;</li> <li>• altre infrastrutture n.c.a.</li> </ul> -
CSC 70502 70709	<u>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</li> <li>• attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</li> </ul>
CSC 50102	<u>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</u>
CSC 70502	<u>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</li> <li>• preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</li> </ul> <u>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</li> </ul>
CSC 70502 70709	<u>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bar;</li> <li>• pub;</li> <li>• birrerie;</li> <li>• caffetterie;</li> <li>• enoteche.</li> </ul>
CSC 41601 70503	<u>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</li> </ul>
CSC 70504 40405 40407	<u>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).</u>
70504	<u>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).</u> -

CSC 70401	<p><u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</li> <li>• attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</li> </ul> <p><u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</li> </ul> <p>-</p> <p><u>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</u></p> <p><u>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</u></p>
CSC 40404 70705	<p><u>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preparazione di pasti da portar via "take-away";</li> <li>• attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</li> </ul>
CSC 70708	<p><u>Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</li> <li>• servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</li> <li>• servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</li> <li>• attività di promozione turistica.</li> </ul> <p>-</p>

#### **STABILIMENTI TERMALI**

CSC 11807	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>
CSC 70708	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo**

Tra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 30, prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell'ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità in parola è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020, dall'INPS, che provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

## **5. Indennità lavoratori dello spettacolo**

L'articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020**

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di **Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa "INDENNITA' COVID-19" presente sul sito internet dell'INPS.

## **7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità**

L'articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'indennità di cui all'articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge.

L'indennità di cui all'articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l'indennità di cui all'articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale - di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

## **8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020**

Il decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, il termine di presentazione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l'ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce

aziendali.

Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:

- per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006 citata.

Si precisa, al riguardo, che il suddetto articolo 16 della legge n. 412/1991, come modificato dall'articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006, stabilisce che il decorrere dei termini per la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della domanda.

## **9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL**

Il medesimo decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.

La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni - legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL - è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
- dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo

giorno), devono essere riesaminate d'ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.

Il comma 3 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:

- per la presentazione delle domande di incentivo all'autoimprenditorialità previsto dall'articolo 8, comma 3;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d'ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.

Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

## **10. Istruzioni contabili e fiscali**

Gli oneri per le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura "pagamenti accentrati". A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:

- GAU30252 - per le indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
- GAU30253 - per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali

dell'AGO ai sensi dell'art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;  
GAU30254 - per le indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;  
GAU30255 - per le indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell'art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;  
GAU30256 - per le indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:

GAU10250 - debiti per le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà sulla contabilità di Sede la scrittura contabile (tipo operazione "PN"):

GAU302XX A GAU10250.

La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, che permetterà, successivamente, la chiusura del debito del conto GAU10250 sulla contabilità di Sede con l'operazione tipizzata "NP".

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

"3218 - Somme non rimosse dai beneficiari - indennità una tantum - emergenza COVID-19 di cui agli art. 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - GAU".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:

GAU24252 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;

GAU24253 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai sensi dell'art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;

GAU24254 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;

GAU24255 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell'art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;

GAU24256 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.

Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1170 - recupero indennità una tantum - emergenza COVID-19 di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - GAU".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del TUIR.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**«PREMIO», PARI A 100 EURO, DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI CHE, A MARZO 2020, HANNO PRESTATO L'ATTIVITÀ «NELLA PROPRIA SEDE DI LAVORO» – ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL SUO RECUPERO**

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel 2019 a 40.000 euro, spetta un «premio», per marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di «giorni di lavoro» svolti nella «propria sede di lavoro» nel citato mese; i sostituti d'imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 63 del decreto-legge n. 18/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020).

Con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo scorso, di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha:

- 1) reso noto di aver **istituito i codici tributo per il recupero** – in compensazione – **del «premio»** da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24 (F24 EP per gli enti pubblici).  
Per il modello F24 il codice è **“1699”** denominato *“Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”*. In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati “ooMM” e “AAAA”;
- 2) rammentato che, ai fini del recupero in compensazione della somma di cui si tratta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (art. 37, comma 49-bis del d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006). Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**PROTOCOLLO REGIONALE DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI CHE FRUISCONO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E PER I QUALI E' CHIESTO IL PAGAMENTO DIRETTO ALL'INPS**

Il 30 marzo scorso la Regione Emilia-Romagna, le Istituzioni locali, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni datoriali (tra cui CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA) e diversi istituti di credito hanno siglato l'accluso «**Protocollo quadro**» per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, valido dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020 (allegato 1).

In particolare, il Protocollo prevede l'**attivazione di finanziamenti individuali** da parte delle banche – **a costo zero e a tasso zero** –, a favore dei lavoratori dipendenti di “aziende in crisi” che abbiano attivato gli ammortizzatori sociali “conservativi” (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o contratti di solidarietà difensivi) e chiesto all'INPS di procedere al **pagamento** dei relativi trattamenti **direttamente ai beneficiari**.

Tale finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore, per supportarlo nel periodo di temporanea assenza di reddito, in attesa di ricevere il pagamento dall'INPS.

Gli istituti bancari, **a richiesta del lavoratore** e **previa valutazione del suo merito di credito**, concederanno il finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un **conto corrente dedicato** all'operazione, per un massimo 700 di euro al mese (minimo 100 euro) e per un numero di mensilità pari a:

- 9 mesi per Cassa integrazione guadagni straordinaria e per contratti di solidarietà difensivo (per un massimo di 6.300 euro);
- 2 mensilità nell'anno solare in caso di cassa integrazione guadagni **in deroga** (per un massimo di 1.400 euro);
- 3 mensilità per la cassa integrazione guadagni **ordinaria** (per un massimo di 2.100 euro);
- 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (**Fis**) (per un massimo di 2.100 euro).

Le **istruzioni operative** per l'attivazione del finanziamento e la gestione della relativa procedura sono riportate nell'**allegato 2**, nel quale, tra l'altro, sono indicati i modelli – anch'essi acclusi – che dovranno essere compilati dal lavoratore e dall'azienda.

## Protocollo Quadro

### Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà

Regione Emilia-Romagna

Istituzioni Locali

Parti Sociali Regionali

Istituti bancari

#### Parte prima: premesse

Visti:

- la legge regionale 1° agosto 2005 n. 17 “norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di riordino dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà;
- Il DL 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi interventi normativi

Al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti stessi;

Tenuto conto della necessità di ampliare il numero degli sportelli degli Istituti di credito coinvolti nelle procedure di anticipazione degli ammortizzatori sociali;

Tutto ciò premesso,

le parti firmatarie convengono quanto segue:

#### Parte seconda: contenuti operativi e condizioni del protocollo

##### Art. 1 – Oggetto del protocollo

Attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Nell’ambito del presente protocollo, per “azienda in crisi” si intende l’azienda che attiva ammortizzatori sociali e non ha le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Pertanto, si tratta di aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali conservativi per far fronte a fasi di cessazione di tutta o di parte dell’attività produttiva sul territorio regionale, o in situazione di grave dissesto finanziario, o per sostenere processi di riorganizzazione aziendale o che devono affrontare una riduzione o cessazione temporanea dell’attività, o che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2020, anche a seguito dell’emergenza COVID-19.

Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti.

## **Art. 2 – Organo di gestione**

I soggetti firmatari costituiscono un Tavolo Tecnico, promosso e coordinato dalla **Regione Emilia-Romagna** quale organo decisionale e di gestione del protocollo, la cui finalità è il corretto espletamento degli interventi attivati. Il Tavolo sarà composto dai soggetti firmatari (o dai referenti da loro designati) che verificheranno gli impegni definiti nel successivo art. 3. Il Tavolo è il luogo in cui si definisce l'attivazione del protocollo, si valutano e si discutono i casi particolari e le eventuali problematiche, si definiscono e si attuano le soluzioni per assolvere alle finalità dello stesso.

Il Tavolo si riunirà almeno due volte all'anno, giugno e dicembre e comunque ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta una delle controparti (raggruppamento banche, sindacati dei lavoratori, associazioni imprenditoriali).

## **Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari**

I soggetti firmatari del Protocollo si assumono i seguenti impegni:

### **Regione Emilia-Romagna**

- organizzare gli incontri del Tavolo Tecnico necessari alla gestione del protocollo e partecipare con i referenti individuati;
- garantire il corretto e efficace passaggio di informazioni fra Istituti di Credito, INPS, Organizzazioni sindacali, Associazioni imprenditoriali e Azienda;

### **Agenzia regionale per il lavoro**

- comunicare con tempestività alle Banche le nuove richieste di attivazione di ammortizzatori sociali per i quali le Banche possono procedere con le anticipazioni
- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;

### **Istituti di Credito**

- Attivare finanziamenti individuali a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi, come definito al punto 1. del presente protocollo d'intesa.
- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico regionale per la gestione del protocollo;
- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;
- fornire informazioni ai lavoratori rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti.

### **Organizzazioni Sindacali**

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e i lavoratori, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti;

- verificare che ci siano le condizioni per l'attivazione del Protocollo e verificare l'impossibilità dell'azienda ad anticipare le indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale, anche con eventuale indicazione nell'accordo sindacale;

### **Associazioni imprenditoriali**

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- Sollecitare le imprese a presentare le domande di ammortizzatori sociali nel più breve tempo possibile;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e le aziende associate, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti, compresa la comunicazione mensile alle Banche degli importi da anticipare calcolati con le modalità di cui al successivo articolo 7.

### **Art. 4 – Modalità di attivazione**

I finanziamenti, che si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore mediante una apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una delle Banche di cui è correntista, consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale.

La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata.

### **Art. 5 – Strumenti e condizioni di garanzia**

A garanzia del finanziamento attivato il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.

Il lavoratore e/o l'Azienda informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di ammortizzatore sociale.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non autorizzazione del pagamento diretto, l'impresa comunicherà alla Banca che ha concesso l'anticipazione dell'ammortizzatore sociale la mancata approvazione della relativa domanda. In questi casi e la Banca comunicherà all'azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato. Quindi l'azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito.

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata al presente protocollo.

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale ovvero di non autorizzazione del suo pagamento diretto, l'azienda sarà solo responsabile del suo pagamento diretto al lavoratore presso il conto di anticipazione sopra indicato.

In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente dedicato degli importi dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l'INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l'agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente dedicato, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente dedicato. **L'azienda verserà alla banca sulle spettanze dovute limitatamente ed esclusivamente alla capienza economica definita dagli istituti di retribuzione differita sopra elencati.**

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata al documento "Iter operativo"

#### **Art. 6 – Condizioni di finanziamento**

La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato all'operazione nella seguente misura:

massimo euro 700 al mese (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a:

- 9 mensilità per CIGS, CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni (per un massimo di € 6.300),
- 2 mensilità nell'anno solare per CIG in Deroga (per un massimo di € 1.400)
- 3 mensilità per CIGO di cui al D.lgs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)
- 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.lgs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)

**con un minimo di una mensilità.**

Tali importi saranno riproporzionati in base alla durata effettiva dell'ammortizzatore sociale attivato, in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta, ed in ogni caso fino all'ammontare massimo indicato.

#### **Art. 7 – Erogazioni mensili degli anticipi ed estinzione dei finanziamenti**

La Banca procederà mensilmente all'erogazione dell'anticipo a favore del lavoratore solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Azienda, attestante l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta. Sarà cura dell'azienda indirizzare tali comunicazioni alle Filiali, o altra struttura centrale segnalata dalla Banca, presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato.

Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall'INPS a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall'Istituto di Credito fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore.

I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell'Inps delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale.

#### **Art. 8 – Costi di gestione**

I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull'estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.

#### **Art. 9 – Durata del Protocollo**

Il presente Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli Ammortizzatori Sociali. Potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.

#### **Art.10 - Partecipazione di altri Istituti di Credito**

È fatta salva la possibilità per altri Istituti di Credito di aderire al presente Protocollo di intesa anche in un momento successivo e previo parere favorevole del Tavolo Tecnico. Tale parere potrà essere trasmesso anche via e-mail e si intenderà positivamente espresso all'unanimità qualora non pervengano comunicazioni di motivato dissenso.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Protocollo ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale incaricato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna, 30 marzo 2020

**Regione Emilia-Romagna**

Assessore Vincenzo Colla

**Istituzioni Locali**

LEGAUTONOMIE

UPI

Città Metropolitana di Bologna

Provincia Ferrara

Provincia Forlì-Cesena

Provincia Modena

Provincia Parma

Provincia Piacenza

Provincia Ravenna

Provincia Reggio Emilia-Romagna

Provincia Rimini

**Istituti di Credito:**

BPER Banca Popolare E.R.

Banca di Piacenza

UniCredit

Fed. Banche Credito Cooperativo

Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola

Gruppo Bancario ICREA

Cassa di Risparmio di Cento

Intesa San Paolo

San Felice 1893 Banca Popolare

Crédit Agricole Italia

Banca Cambiano 1884 S.p.A.

Monte dei Paschi di Siena - MPS

**Organizzazioni Sindacali dei lavoratori**

CGIL

CISL

UIL

UGL

**Associazioni imprenditoriali**

AGCI

---

CIA \_\_\_\_\_

CNA \_\_\_\_\_

Coldiretti \_\_\_\_\_

Confagricoltura \_\_\_\_\_

Confapi \_\_\_\_\_

Confapi Emilia \_\_\_\_\_

Confapi Piacenza \_\_\_\_\_

Confartigianato \_\_\_\_\_

Confcommercio \_\_\_\_\_

Confcooperative \_\_\_\_\_

Confesercenti \_\_\_\_\_

Confimi \_\_\_\_\_

Confprofessioni \_\_\_\_\_

Confindustria \_\_\_\_\_

Confservizi \_\_\_\_\_

Copagri \_\_\_\_\_

Cup E-R \_\_\_\_\_

Legacooperative \_\_\_\_\_

Forum Terzo settore \_\_\_\_\_

## **PROTOCOLLO DI ANTICIPAZIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI NELLE SITUAZIONI DI CRISI**

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

#### **Oggetto del Protocollo**

Anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori di imprese che hanno presentato domanda di:

**C.I.G.S. D.lgs. 148/2015**

**C.I.G.S. per Contratto di Solidarietà “difensivo” D.lgs. 148/2015**

**C.I.G.O. D.lgs. 148/2015**

**F.I.S. D.gs. 148/2015**

**C.I.G. in Deroga per emergenza COVID-19**

**CIGS L. 416/81 art. 35** (imprese editrici) e succ. modificazioni e integrazioni

#### **Beneficiari**

Lavoratori di **unità operative con sede in Emilia-Romagna** che hanno presentato domanda, secondo quanto previsto dalle rispettive normative, per uno degli ammortizzatori sociali indicati, richiedendo il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

#### **Agevolazioni**

**Finanziamento individuale**, dietro apertura di un conto corrente tecnico, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di euro **700 al mese** (per un lavoratore a tempo pieno e sospeso a zero ore) per un numero di mensilità pari a

- **9 mensilità** per CIGS, contratti di solidarietà e CIGS per editoria (per un massimo di € 6.300)
- **2 mensilità** per CIG in deroga (per un massimo di € 1.400)
- **3 mensilità** per CIGO (per un massimo di € 2.100)
- **3 mensilità** per il FIS (per un massimo di € 2.100)

Gli importi individuali concessi non sono soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto o interessi di mora, eccezion fatta per i bolli di legge ove previsti.

#### **Procedura**

1. Il lavoratore si reca presso una delle banche aderenti alla proposta per l'apertura di un rapporto di conto corrente tecnico;
2. Il lavoratore compila e presenta i moduli **A**, **C** e **D** alla banca, e i moduli **A** e **D** anche all'azienda  
**n.b:** per aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, utilizzare il modulo **Dbis** in sostituzione del D.
3. il lavoratore, una volta aperto il conto corrente, compila il Modello **E**, che deve essere inviato all'Inps competente dalla Filiale per raccomandata A.R. (o per PEC)
4. l'azienda compila e invia alla banca il modulo **B** (per la richiesta della prima anticipazione e successivamente ogni mese) e restituisce copia del modulo **D** (o Dbis) controfirmato;
5. la banca anticipa mensilmente gli importi netti di integrazione salariale spettanti al lavoratore sulla base delle comunicazioni mensili dell'impresa. La banca non darà luogo alla anticipazione qualora la comunicazione dell'impresa non riporti l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore,

calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni d'imposta;

**6.** l'azienda si impegna a indicare sul modello SR41 il codice IBAN del conto corrente tecnico aperto presso la banca

**7.** l'Agenzia regionale per il lavoro invia periodicamente alle Banche gli elenchi, in base alle informazioni in suo possesso, delle aziende che hanno attivato ammortizzatori sociali per i quali le Banche possono procedere con le anticipazioni. Negli elenchi, preferibilmente in formato Excel, dovranno essere indicati: denominazione azienda – codice fiscale – provincia – tipo di ammortizzatore – data inizio e data fine. Su richiesta delle singole Banche, la Regione si impegna a fornire ulteriori informazioni necessarie di approfondimento.

**In particolare, l'Agenzia regionale per il lavoro può fornire:**

- **l'elenco delle aziende che hanno fatto richiesto di CIG in deroga e per le quali è si è già conclusa positivamente l'istruttoria**
- **l'elenco delle aziende per le quali è stato fatto il verbale di esame congiunto per la successiva domanda al Ministero di CIGS, CIGS per CDS D.Lgs. 148/2015, art. 35 Legge 416/1981 presenti nei propri archivi (elenco che potrebbe non essere completo)**

**Nel caso di CIGO e di FIS ai sensi del D.Lgs. 148/2015 il verbale d'accordo sindacale dovrà riportare il pagamento diretto da parte dell'INPS.**

**8.** la filiale prima di anticipare verifica che l'azienda compaia nell'elenco di cui al punto **7** e in caso di mancanza nell'elenco contatterà il collega che la banca di appartenenza ha indicato come riferimento

**9.** l'INPS versa il trattamento di integrazione salariale sul conto corrente tecnico; la banca recupera le somme anticipate al lavoratore e provvede a versare ulteriori frazioni mensili del trattamento fino al numero massimo concordato se maturate dal lavoratore e non corrisposte ancora dall'Inps.

Modulo A  
**A CURA DEL LAVORATORE**

**Spett.le Azienda**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Spett. le Banca** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: **Anticipazione dell'integrazione salariale conseguente alla richiesta di Ammortizzatore Sociale**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ dipendente dell'azienda \_\_\_\_\_

avendo avuto notizia di essere stato collocato in:

*(barrare l'ammortizzatore sociale richiesto)*

- C.I.G.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.S. per Contratto di Solidarietà "difensivo" D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.O. D.lgs. 148/2015**
- F.I.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G. in Deroga per emergenza COVID-19**
- CIGS L. 416/81 art. 35** (imprese editrici) e succ. modificazioni e integrazioni

**CHIEDO**

di poter usufruire, presso l'Istituto di Credito indicato in indirizzo, del finanziamento relativo agli importi di integrazione salariale a me spettanti.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Si allegano:

- Fotocopia Documento d'identità;
- Fotocopia Codice Fiscale

**Modulo B**  
**A CURA DELL'AZIENDA**

Spett. le Banca \_\_\_\_\_

---

Oggetto: **Anticipazione dell'integrazione salariale conseguente alla richiesta di Ammortizzatore Sociale**

Con la presente documentazione si richiede alla Banca in indirizzo di attivare il finanziamento relativo all'anticipazione sociale per i lavoratori dipendenti indicati nell'elenco allegato, che hanno fatto richiesta di anticipazione del trattamento di:

*(barrare l'ammortizzatore sociale richiesto)*

- C.I.G.O. D.lgs. 148/2015**
- F.I.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.S. per Contratto di Solidarietà difensivo D.lgs. 148/2015**
- C.I.G. in Deroga per emergenza COVID-19**
- CIGS L. 416/81 art. 35** (imprese editrici)

Questa azienda dichiara di richiedere/aver richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'ente erogatore

Questa azienda si impegna inoltre a:

- fornire alla Banca entro il giorno \_\_\_\_\_ di ogni mese, per le competenze del mese precedente, l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta
- indicare come estremi di conto corrente nel Modello SR41 l'IBAN del conto aperto dal lavoratore per l'anticipazione e da lui comunicato con Modulo D
- inoltrare alla Banca per ogni lavoratore interessato copia del primo SR41 trasmesso all'INPS
- non modificare durante il periodo di anticipazione l'IBAN indicato nell'SR41, salvo esplicita autorizzazione della Banca.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

p. l'AZIENDA

---

Si allegano:

- Elenco dei lavoratori richiedenti l'anticipazione, con l'indicazione del nominativo e del codice fiscale *(da ripetere mensilmente con l'indicazione dell'importo netto da anticipare)*
- Copia dell'accordo sindacale sottoscritto se previsto;
- Copia della domanda di C.I.G.S. o C.I.G.S. in deroga o CdS o CIGO inoltrata all'Organismo competente

Elenco da inviare mensilmente a cura dell'azienda

<b>Nominativo Lavoratore</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>IBAN</b>	<b>Importo <u>netto</u> da anticipare per il mese di _____</b>

Spett. le Banca \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: **Anticipazione dell'integrazione salariale per:**

- CIGO D.lgs. 148/2015**
- F.I.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.S. D.lgs. 148/2015**
- C.I.G.S. per Contratto di Solidarietà "difensivo" D.lgs. 148/2015**
- C.I.G. in Deroga per emergenza COVID-19**
- CIGS L. 416/81 art. 35** (imprese editrici) e succ. modificazioni e integrazioni

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ facendo seguito alla richiesta di finanziamento sotto forma di apertura di credito di importo parametrato a quello del trattamento di integrazione salariale dallo scrivente avanzata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per l'importo massimo di:

- per i lavoratori in C.I.G.S. oppure in Contratto di Solidarietà difensivo:** disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di **9**, ognuna pari all'importo netto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore comunicato mensilmente alla Banca, e dietro presentazione del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e a zero ore sarà pari ad **€ 700**, per un ammontare massimo di **€ 6.300**.
- per i lavoratori in C.I.G. in deroga:** disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di **2**, ognuna pari all'importo netto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore comunicato mensilmente alla Banca, e dietro presentazione del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e a zero ore sarà pari ad **€ 700**, per un ammontare massimo di **€ 1.400**.
- per i lavoratori in C.I.G.O.:** disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di **3**, ognuna pari all'importo netto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore comunicato mensilmente alla Banca, e dietro presentazione del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e a zero ore sarà pari ad **€ 700**, per un ammontare massimo di **€ 2.100**
- per i lavoratori beneficiari del F.I.S.:** disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di **3**, ognuna pari all'importo netto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore comunicato mensilmente alla Banca, e dietro presentazione del corrispondente cedolino paga. L'importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e a zero ore sarà pari ad **€ 700**, per un ammontare massimo di **€ 2.100**

Nel caso in cui il versamento dell'integrazione spettante da parte dell'I.N.P.S. non corrispondesse alle mensilità maturate dal lavoratore, la banca continuerà ad anticipare il trattamento fino al massimo di mensilità sopraindicate.

#### **Autorizzo**

con la presente la Banca ad erogare il finanziamento suddetto tramite disponibilità crescente per frazione mensile di ammontare corrispondente all'importo netto comunicato e comunque non superiore ad € 700 mensili.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_







OGGETTO: **TRATTENUTE SINDACALI AI LAVORATORI PERCETTORI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PAGATI DIRETTAMENTE DALL'INPS – NOTA DI CGIL, CISL-ROMAGNA E UIL DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

In merito alle trattenute sindacali nei confronti dei lavoratori percettori della cassa integrazione guadagni ordinaria, dell'assegno ordinario erogato dal FIS e della cassa integrazione guadagni in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15 e 16 del 2020), qualora la relativa corresponsione sia effettuata direttamente dall'INPS, abbiamo ricevuto dai Segretari CGIL, CISL-ROMAGNA e UIL della provincia di Ravenna l'invito - da noi accolto - a divulgare l'acclusa nota, per informare dei suoi contenuti anche le aziende aderenti all'Associazione che elaborano internamente i cedolini paga.

\*\*\*



**PROVINCIA DI RAVENNA**

---

Ravenna, 30 marzo 2020

Alle Associazioni Imprenditoriali  
Ai Consulenti del Lavoro

Oggetto: trattenute sindacali su CIG/CIG in Deroga/FIS

La gravissima situazione che stiamo attraversando non ci esime dal preoccuparci anche degli aspetti tecnici legati alla “continuità” delle trattenute sindacali che attualmente i nostri iscritti versano alle OO.SS. tramite le buste paga da voi elaborate per garantire quanto espresso dai lavoratori in sede di sottoscrizione della delega sindacale.

Nel caso in cui l’azienda abbia optato per il pagamento diretto da parte dell’INPS per CIG, CIG in Deroga e FIS, deve essere compilato l’allegato mod. SR41 che prevede la possibilità del lavoratore di optare per il mantenimento della trattenuta sindacale con sigla e codice del sindacato.

Tenuto conto che questa documentazione viene preparata dagli uffici paghe interni all’azienda oppure dall’associazione di riferimento/consulente del lavoro vi invitiamo a compilare i sopracitati modelli sr41 prevedendo l’automatica “continuità” di adesione all’organizzazione sindacale nel caso il dipendente avesse, all’atto della sospensione del lavoro, la trattenuta sindacale in busta paga.

In attesa di un vs riscontro, cordiali saluti

CGIL  
Costantino Ricci

CISL  
Roberto Baroncelli

UIL  
Carlo Sama